

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme,

Duca di Savoia, di Genova,

Principe di Piemonte, &c. &c.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura e il Commercio è incaricato di presentare al Parlamento il seguente progetto di legge, e di sostenere la discussione.

Art 1

Le opere da eseguirsi nei porti dello Stato sono di due classi:
Opere militari attinenti alla difesa, ed
Opere civili attinenti alla Navigazione e stabilimenti Sanitarii.

Art 2

Le opere della seconda classe si dividono in due categorie, cioè:
1^o Opere che interessano esclusivamente la marina mercantile,
2^o Opere che interessano collettivamente la marina militare e mercantile.

Art 3

Le opere della prima classe sono amministrate esclusivamente dal Ministero di Guerra e Marina

Quelle della seconda classe sono amministrate dal Ministero dei Lavori pubblici, ma relativamente alla seconda categoria di esse, il Ministero stesso si unirà d'accordo con quello di Guerra e Marina per determinarne i piani ed assicurarsi la regolare esecuzione.

Art 4

Le Casse Ancoraggi e Sanità marittima sono soppresse.

Sono parimenti soppresse le Amministrazioni e le ispezioni speciali dei porti.

Tutti i redditi fisci sulle Casse suddette e le tasse di navigazione attualmente pagate sotto qualunque nome a qualsiasi amministrazione verranno incassati dalle Finanze.

[Signature]

Art. 5

La presente legge andrà in vigore il 1° luglio 1891.

Stefano Emanuele

Sp. di Santa Maria

Proj. = 107

N.º 90

Progetto di legge (*)

presentato dal Min.º d'Agricoltura e Com.º
nella tornata del 6 Luglio 1890.

Disposizioni relative all'armamento, ed assicurazione
dei porti.

(*) La relazione del Ministro relativa
a questo progetto è stampata sotto il N.º 869.